



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza dell'11 maggio 2022, composta dai Magistrati:

Salvatore Pilato	- Presidente
Alessandro Sperandeo	- Consigliere
Giuseppe Grasso	- Consigliere
Tatiana Calvitto	- Referendario
Antonino Catanzaro	- Referendario
Massimo Giuseppe Urso	- Referendario – Relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono

applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

esaminate le relazioni compilate dall’Organo di revisione del Comune di Valguarnera Caropepe (EN) sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 e sul bilancio di previsione 2021/2023, le misure correttive adottate dall’ente a seguito della delibera di questa Sezione n. 176/2021/PRSP sui rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e sul bilancio di previsione 2020/2022 e la successiva documentazione inviata dall’Ente nell’ambito dell’attività istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nella relazione prot. Cdc. 2844 del 5 aprile 2022;

viste le ordinanze del Presidente della Sezione di controllo n. 57/2022 e 62/2022, con le quali rispettivamente la Sezione medesima è stata convocata per l’adunanza dell’11 maggio 2022 ed è stato sostituito un componente del Collegio a causa della indisponibilità di un altro componente in precedenza nominato;

udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso.

Premesso che:

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della

Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a

valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

A. ESAME DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020.

Dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2020, della relazione dell'organo di revisione sul medesimo documento contabile, dei dati contabili presenti sulla BDAP e sulla banca dati del Ministero dell'Interno - Finanza Locale e della documentazione ad esse allegata, delle informazioni fornite a seguito della richiesta di chiarimenti del magistrato istruttore prot. n. 1979 del 10 marzo 2022, inoltrata con Con.Te, nonché dall'esame delle misure correttive adottate dall'ente con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 1° febbraio 2022 (che verranno richiamate ove attinenti all'argomento affrontato nella presente deliberazione), emerge la seguente situazione finanziaria del Comune di Valguarnera Caropepe (EN):

1. Tempo di adozione dei documenti contabili.

In merito al rispetto dei termini di scadenza, il Collegio rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2020, avvenuto con delibera C.C. n. 80 del 26 novembre 2021, nonché nell'approvazione del bilancio di previsione 2021 2023, avvenuto con delibera C.C. n. 93 del 27 dicembre 2021.

Nel precedente ciclo di controllo era stata evidenziata la grave criticità legata all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 nel mese di dicembre e addirittura del rendiconto 2019 a febbraio del 2021, con un grave ritardo che produce conseguenze negative particolarmente rilevanti sulla corretta programmazione e gestione

dell'ente ed appare chiaro che l'ente non ha fatto tesoro di quanto rappresentato da questa Sezione di controllo, continuando ad approvare i documenti contabili a fine anno.

Il Collegio ribadisce ancora una volta che i termini fissati dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili non sono derogabili, imponendo all'Amministrazione di organizzarsi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente. Tali ritardi pregiudicano il fisiologico sviluppo del ciclo di bilancio, non rendono tempestive le attività di programmazione, gestione e rendicontazione, impediscono le eventuali azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di significato la funzione tipica del bilancio di previsione e ritardando conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo.

L'ente, nel contesto delle misure correttive predisposte, si è impegnato ad attivare le procedure per sollecitare la tempestività nell'approvazione dei bilanci, ma in sostanza appare lontano dal risolvere tale aspetto critico della sua gestione; in atto l'ente rappresenta che gli atti propedeutici al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 per garantire il rispetto dei termini per l'approvazione prorogati al 31-03-2022 sono in corso d'opera.

La Sezione, pertanto, conferma il rilievo critico, invitando l'ente a superare questa illegittima prassi che si reitera e che manifesta una criticità organizzativa di non scarsa rilevanza per le conseguenze negative sulla corretta gestione amministrativa e contabile del Comune.

2. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione a seguito degli accantonamenti, delle quote vincolate e di quelle destinate agli investimenti, così come rappresentato dalla tabella, riporta una parte disponibile di euro - 822.416,94.

Tabella n.1. Risultato di amministrazione e sua composizione.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Fondo cassa al 1° gennaio	89.392,47	89.392,47
Riscossioni	9.237.414,14	20.220.054,54
Pagamenti	9.237.414,14	20.284.417,47
Saldo di cassa al 31 dicembre	89.392,47	25.029,54
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	0	0
Fondo cassa al 31 dicembre	89.392,47	25.029,54
Residui attivi	5.226.035,25	7.188.548,69
Residui passivi	3.523.626,19	4.894.320,93
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	158.566,84	249.840,62
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		704.141,56
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	1.633.234,69	1.365.275,12
Parte accantonata:		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.247.249,90	1.614.089,32
Fondo anticipazione liquidità	0	75.226,35
Fondo perdite società partecipate		0
Fondo contenzioso e spese legali	81.184,71	87.439,50
Indennità di fine mandato del sindaco		
Altri accantonamenti	14.000,00	738,30
Totale parte accantonata	2.342.434,61	1.777.493,47
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	28.785,05	58.427,96
Vincoli derivanti da trasferimenti	0	0
Vincoli derivanti da contrazione dei mutui	0	0
Vincoli attribuiti formalmente dall'ente	0	0
Altri vincoli	0	0
Totale parte vincolata	28.785,05	58.427,96
Totale parte destinata agli investimenti	351.770,63	351.770,63
Totale parte disponibile	-1.089.755,60	-822.416,94

In merito alla composizione del Risultato di amministrazione 2020:

A. **il FCDE** viene determinato con il metodo ordinario ed è pari a euro 1.614.089,32.

L'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, introdotta dal legislatore in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che consente di quantificare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli I e III, accantonato nel risultato di amministrazione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente, con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Viene fornita dal Comune una tabella con i dati del calcolo utilizzato dall'Ente che, riscontrata e rielaborata, conferma l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione:

Tabella n.2. FCDE

Titolo I recupero tributi anni precedenti	2016	2017	2018	2019	2019	% media di riscossione	complemento a 100	totale residui conservati al 31.12.2019	FCDE
residui complessivi all'1.01	570.519,19 €	610.461,60 €	772.055,14 €	986.238,15 €	986.238,15 €				
riscossioni in c/residui al 31.12	52.897,59 €	47.371,67 €	6.333,69 €	91.779,15 €	91.779,15 €				
percentuale di riscossione	9,27	7,76	0,82	9,31	9,31	7,29	92,71	339.190,83	314.454,23

Titolo I tassa smaltimento residui	2016	2017	2018	2019	2019	% media di riscossione	complemento a 100	totale residui conservati al 31.12.2019	FCDE
residui complessivi all'1.01	1.377.698,40 €	1.478.546,80 €	1.545.190,11 €	1.675.382,52 €	1.675.382,52 €				
riscossioni in c/residui al 31.12	226.010,35 €	245.876,60 €	225.766,28 €	247.003,24 €	247.003,24 €				
percentuale di riscossione	16,40	16,63	14,61	14,74	14,74	15,42	84,58	1.536.563,61	1.299.625,50

B. Il fondo anticipazione di liquidità.

Negli anni precedenti l'Ente non ha avuto la necessità di fare ricorso ad anticipazione a mezzo Cassa DD.PP.

Nel 2020 il Comune ha ottenuto una anticipazione di liquidità di euro 75.226,35, da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili e da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni quindici, la cui quota viene accantonata nel risultato di amministrazione.

C. Il fondo contenzioso.

Viene accantonato nel risultato di amministrazione un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 87.439,50.

Nella deliberazione di questa Sezione n.176/2021/PRSP relativa all'ultimo controllo della Sezione, il Collegio ha accertato la non congruità della somma accantonata a titolo di fondo rischi contenziosi, in quanto non fondata sull'analisi dei giudizi pendenti e del rischio, invitando l'ente:

- a monitorare la situazione dei giudizi pendenti attraverso l'istituzione del "registro del contenzioso", nell'ambito del quale deve essere quantificato il rischio di soccombenza in percentuale (%), previo coinvolgimento dei

responsabili dei Servizi competenti e dei legali che curano il patrocinio per conto dell'ente;

- ad accantonare nel medesimo fondo rischi la somma corrispondente all'importo complessivo del rischio da contenzioso.

A seguito di richiesta del magistrato istruttore l'organo di revisione riferisce che la quantificazione delle passività potenziali non si fonda sulla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente, calcolato secondo le modalità previste al punto 5.2, lettera h) all'allegato n. 4/2, D.Lgs. n. 118 del 2011 e che il nuovo responsabile del servizio finanziario sta procedendo alla ricognizione al fine di predisporre una relazione aggiornata a consuntivo 2021.

Nella delibera di adozione delle misure correttive l'ente evidenzia che l'Amministrazione Comunale si impegna a dare seguito alle richieste avanzate dalla Corte dei conti, in particolare istituendo il "registro del contenzioso", con annessa quantificazione del rischio di soccombenza, predisponendo una relazione dettagliata in seguito alla ricognizione ed accantonando la somma corrispondente all'importo complessivo del rischio di soccombenza che emergerà.

Il punto rimane pertanto fortemente carente e la criticità appare non superata, con il concreto rischio di una illegittima sottostima del Risultato di amministrazione e conseguente ampliamento della capacità di spesa.

Il Collegio rappresenta la non più rinviabile adozione del registro del contenzioso, invita l'organo di revisione dell'ente a tenere conto di questa criticità nella resa del parere sul rendiconto 2021 e richiama la recente sentenza della Cassazione penale (n. 12210/2022), la quale ha confermato che l'accantonamento al fondo rischi contenzioso di una somma non fondata dalla necessaria ricognizione del contenzioso medesimo e dalla valutazione del rischio di soccombenza può integrare gli estremi del reato di falso in bilancio.

D. **Fondo indennità di fine mandato.**

L'ente procede all'accantonamento del fondo indennità di fine mandato, così rappresentato:

Tabella n.3 indennità fine mandato

indennità fine mandato	
somme già accantonate esercizio precedente	
somme previste nel bilancio a cui il rendiconto si riferisce	738,30
utilizzi	0
	738,30

E. Fondo società partecipate.

Il Collegio rappresenta che non risulta accantonata alcuna somma nel fondo in esame, in assenza di qualsiasi valutazione dell'ente sul punto.

L'Organo di revisione invita l'Ente ad effettuare l'accantonamento dovuto al fondo perdite società partecipate, in quanto la Società Ato Idrico di Enna, di cui l'ente detiene il 2,46%, ha subito perdite al 31/12/2019 per euro 80.408,13, a fronte delle quali non si è proceduto ad accantonare apposito fondo. Si tratta della stessa perdita già evidenziata nel precedente ciclo del controllo (del. della Sezione n. 176/2021), nell'ambito del quale il Collegio richiamava la relazione al rendiconto 2019, dalla quale "si apprende che ... il consorzio Ato idrico n. 5 - Enna in liquidazione, partecipato con una quota del 2,46%, ha subito una perdita d'esercizio di 80.408,43, ma, come evidenziato, l'ente non ha proceduto all'accantonamento al fondo perdite". In quella sede l'ente aveva dichiarato che "Per l'ATO Idrico, oggi denominato ATI, il discorso è diverso poichè l'ente, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, non era a conoscenza della perdita d'esercizio, non avendo predisposto il rendiconto 2019 e il consolidato 2019. È utile segnalare come adeguata previsione è stata stanziata nel bilancio 2021/2023 al fine di garantire l'ente ma la partecipata non ha comunque richiesto somme o inviato note per il ripiano in base alla quota percentuale posseduta dal comune".

Dal richiamo dell'organo di revisione alla medesima perdita si deduce che la stessa non è stata coperta e che l'ente non ha accantonato la somma nel relativo fondo, come previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 175/2016: "1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità

finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Con la citata deliberazione n. 176/2021 il Collegio aveva disposto che, in sede di misure correttive disposte con la medesima deliberazione, l'ente avrebbe dovuto fornire un chiaro prospetto sulla situazione economico-patrimoniale delle proprie società partecipate, precisando l'ultimo bilancio approvato da tali organismi, il risultato di esercizio del triennio 2018/2020, ma l'ente non lo ha fornito le informazioni richieste, confermando l'assenza di controlli e dati relativi alle proprie partecipate.

Gli organi di vertice dell'ente, di governo e gestionali, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono invitati ad applicare i principi contabili, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 148 bis del TUEL: *“Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”.*

F. La parte disponibile.

Il disavanzo (lett “E”) emergente dal R.A. 2020 è pari a euro -822.416,94 e viene così rappresentato dall'ente:

Tabella n.4. Disavanzo.

disavanzo da riaccertamento straordinario	545.887,51
quota annua applicata al bilancio a cui il rendiconto si riferisce	25.227,51
disavanzo residuo atteso	520.660,00
disavanzo da ripianare per diverso calcolo fcde 2019	138.552,00
disavanzo ordinario ai sensi dell'art.188 del tuel 2019	405.340,67
disavanzo atteso	1.064.523,09
disavanzo accertato	822.416,94
quota recuperata	242.106,15

In sede di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 era emerso un disavanzo, quale conseguenza del passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario per il calcolo del FCDE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 quater del D.L.30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2020, n. 8 di euro 138.522,42; con delibera consiliare n.9 del 22 febbraio 2021 l'ente ha approvato un piano di rientro in 15 anni, per l'importo annuo di euro 9.234,828, a partire dell'esercizio 2021

Nel medesimo esercizio era emerso anche un'altra tipologia di disavanzo, ai sensi dell'art. 188 del Tuel, di euro 405.340,67, ricostruito dall'ente a seguito di quanto indicato da questa Sezione nel precedente ciclo di controllo, in luogo del disavanzo pari ad euro 320.540,71.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 26 novembre 2021 l'Ente ne ha previsto il ripiano in tre annualità, a partire dall'esercizio 2021.

La composizione delle varie componenti del disavanzo del comune può essere, pertanto, così ricostruita:

Tabella n.5. Disavanzo

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 31/12/2019 (a)	Disavanzo al 31.12.2020 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio(c) = (a) - (b)	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2020 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2020(e) = (d) - (c)
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	545.887,51	278.553,75	267.333,76	25.227,51	
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo FCDE	138.522,42	138.522,42			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro	405.340,67	405.340,67			
Totale	1.089.750,60	822.416,84	267.333,76	25.227,51	

Il Collegio evidenzia, da una parte, che l'ente ha ampiamente recepito la ricostruzione delle varie componenti del disavanzo al 31.12.2019 effettuata da questa Sezione di controllo in seno alla citata deliberazione n. 176/2021 e l'adozione delle necessarie

deliberazioni consiliari sopra richiamate di ripiano dei relativi disavanzi (con decorrenza dal 2021) e dall'altra dà atto al Comune di avere recuperato nel 2020 una quota del disavanzo da riaccertamento straordinario ampiamente superiore (€ 267.333,76) rispetto a quella prevista nell'annualità (€ 25.227,51), di cui l'ente potrà tenere conto al fine di ridurre la durata temporale del piano di recupero di tale tipologia di disavanzo, senza che ciò incida sulla quota 2021, che rimane quella fissata.

G. Sulla situazione di cassa.

L'ente certifica un fondo cassa al 31 dicembre 2020 di euro 25.029,54 e non risultano somme accantonate a fronte di pignoramenti, né risultano essere state pagate somme per azioni esecutive.

Il Comune utilizza, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti che, al 31.12.2020, non risultano integralmente reintegrate; l'organo di revisione, infatti, invita l'Ente a procedere nel breve termine al reintegro della cassa vincolata utilizzata per le spese correnti (c.fr. relazione 2020).

L'anticipazione di tesoreria utilizzata di euro 2.080.222,00, punto critico dei precedenti cicli finanziari, risulta totalmente reintegrata, evidenziando un miglioramento nella gestione della liquidità, derivante dal fatto che, come accennato sopra (punto 2, lett. b), l'ente nel 2020 ha ottenuto una anticipazione di liquidità di euro 75.226,35, da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili.

Tabella n.6 -fondo cassa

	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	25.029,54
di cui cassa vincolata	1.247.433,65
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	2.080.222,00
Anticipazioni inestinte al 31.12	0
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	19.417,97

Il Collegio in conclusione evidenzia un miglioramento nella gestione della cassa, dal punto di vista della restituzione a fine esercizio e dell'utilizzo dell'anticipazione di liquidità messa a disposizione dallo Stato, ma rappresenta il permanere della criticità derivante dalla mancata reintegrazione delle entrate a destinazione vincolata utilizzate dall'ente per fare fronte alle difficoltà di cassa.

E. Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria.

a. Relativamente ai trasferimenti statali ricevuti nel corso del 2020, l'Ente ha percepito fondi Covid -19 per un ammontare di euro 317.894,96, relativi al fondo ex art. 106 DL 34/2020 e ex art. 39 DL 104/2020-Fondo Funzioni Fondamentali-.

Sempre nel corso dell'esercizio 2020, ha ricevuto specifici ristori di entrata per euro 14.456 e specifici ristori di spesa per euro 173.018, come da prospetti sottostanti per un totale di euro 187.474 .

Tabella n.7 -ristori di entrata.

Esenzioni imposta Imu art.177 c.2 d.l.n.34/2020 + art.78 dl 104/2020 +art.9 dl137/20	1.873,00
Fondo per mancata riscossione canone e tassa COSAP E TOSAP art. 80 dl34/20+ Art.40 dl.104/20	12.583,00
Totale	14.456

Tabella n.8- ristori di spesa.

Solidarietà alimentare art. 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020 e OCDPC n.658	148.218,00
Fondo sanificazione ambienti art. 114, comma 1, D.L. n. 18/2020	3.383,00
Fondo prestazioni lavoro straordinario polizia locale art. 115, comma 2, D.L. n. 18/2020	775,00
Incremento del fondo centro estivi e contrasto alla povertà educativa art. 105, comma 3, D.L. n. 34/2020	20.642,00
Totale	173.018

Dalla certificazione fornita dall'Organo di revisione e dal prospetto dei fondi accantonati risulta l'utilizzo dell'importo del c.d. "fondone" (art. 106, co. 1, d.l. n.

34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020) di euro 290.525, per un totale ricevuto di euro 317.895 e con un saldo non usufruito di euro 27.370,00.

Tale importo risulta accantonato come avanzo vincolato nel risultato di amministrazione.

In relazione agli specifici ristori di entrata (per euro 14.456) e specifici ristori di spesa (per euro 173.018), dalla certificazione prodotta risultano tutti utilizzati.

La tabella 9 evidenzia la differenza in negativo sulle maggiori spese riportate dall'ente e i ristori ricevuti di euro 173.018 (Modello CERTIF-COVID-19)

Tabella n.9

spesa straordinario polizia municipale	154.538
solidarietà alimentare	176.615
sanificazione	
centri estivi e servizi	37.846
trasferimenti correnti alle famiglie	3.150
	372.149
Ristori di spesa in entrata	173.018
differenza	199.131

La tabella 10 rappresenta le minori entrate rispetto a quanto ricevuto come ristori in entrata (Modello CERTIF-COVID-19)

Tabella n.10

Minori entrate Tari	68.829
Ristori in entrata	14.456
differenza	54.373

b. L'Organo di revisione riferisce che ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa.

4. Gestione di competenza.

Dal prospetto di verifica degli equilibri, modificato dal D.M. 01.08.2019 e rilevabile sul sistema BDAP, il risultato di competenza è pari a euro 472.418,15 e la gestione complessiva con il risultato di amministrazione è di euro 777.159,05, evidenziando un dato positivo.

5. Tempestività dei pagamenti.

a. L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel.

b. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, il Comune ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002.

c. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 è pari a 83,80 e risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente in cui era pari a 74,19. Il Collegio segnala agli organi di governo e di gestione le difficoltà nella gestione della spesa, emergenti dal peggioramento dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonostante l'anticipazione di liquidità fruita.

6. Capacità di riscossione.

a. L'Ente, riguardo agli accertamenti TARSU/TIA/TARES/TARI effettuati per cassa in base al punto 3.7.6 del principio contabile 4.2 allegato al d.lgs. 118/2011 di euro 39.176,93, ha raggiunto il 100 per cento della riscossione.

Si rileva una non corretta programmazione finanziaria in riferimento all'assenza di accertamento degli altri tributi.

Tabella n.11- recupero evasione tributaria

	2020		
	Accertamenti	Risc.ni	% A/R
Recupero evasione IMU/TASI			
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	39.176,93	39.176,93	100%
Recupero evasione COSAP/TOSAP			
Altri tributi			
TOTALE	39.176,93	39.176,93	100%

b. Risulta in miglioramento, rispetto ai dati dell'esercizio 2019, la riscossione in riferimento alle entrate proprie: su un accertamento al titolo I di euro 3.265.019,08, la riscossione di euro 2.275.236,71 determina la percentuale del 69,68% e la produzione di residui per euro 989.782,37 (nell'esercizio 2019 era del 60,32%, in quanto sultano riscossi euro 2.071.199,15 su accertati euro 3.433.425,14).

Dalla delibera di adozione delle misure correttive si ha notizia che, per rendere più efficace l'attività di riscossione, sono stati approvati dal Consiglio Comunale due regolamenti per il contrasto all'evasione e per la rateizzazione dei tributi comunali e che l'Amministrazione Comunale provvederà ad attivare tutte le procedure e le attività propedeutiche al recupero dell'evasione, ponendo attenzione ai termini di prescrizione e/o decadenza dei tributi, dotando il servizio tributi delle risorse umane necessarie.

6. Residui:

a. I residui attivi dell'esercizio 2020 presentano un aumento in conto competenza con un percentuale del 43,30% rispetto ai dati dell'esercizio precedente, conseguenza di una notevole difficoltà nell'ambito della riscossione; in conto residui non si rilevano differenze sostanziali; si evidenzia l'aumento sul totale complessivo del 27,30%.

Tabella n.12- residui attivi

	2019	2020
Residui attivi Finali	5.226.035,25	7.188.548,69
<i>di cui:</i>		
conto competenza	2.509.521,96	4.426.441,48
conto residui	2.716.513,29	2.765.107,21

- b. La tabella successiva dà l'evidenza del grado di riscossione di alcuni tributi, mettendo in rilievo gli importi minimi realizzati e le percentuali di riscossione bassissime rispetto alle entità considerevoli dei tributi rappresentati, con il conseguente permanere di residui elevati.

Tabella n.13- Movimentazione dei residui

Movimentazione dei residui	2020		
	Residui all'01.01	Risc.ni	% A/R
Recupero evasione tributaria	924.011,24	102.545,66	11,09
Imu	389.085,49	54.396,39	13,98
Tarsu/Tia/Tares/Tari	1.730.680,00	258.522,59	14,93

- c. Dell'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2020, in notevole aumento rispetto al dato del 2019, euro 4.303.867,03 sono provenienti dalla competenza, in percentuale l'87,93% del totale, la cui causa va ricondotta principalmente alle difficoltà nella gestione dei pagamenti nell'esercizio finanziario.

Tabella n.13-residui passivi

Residui passivi	31/12/2019	31/12/2020
Titolo 1: Spese correnti	1.965.212,25	1.427.907,91
Titolo 2: Spese in conto capitale	472.577,69	3.058.850,30
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie		865,96
Titolo 4: Rimborso di prestiti		
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	764.122,36	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	321.713,89	406.696,76
Totale	3.523.626,19	4.894.320,93

Il Collegio ha già evidenziato nel precedente ciclo di controlli la strutturale incapacità dell'ente nell'organizzazione e attuazione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi, anche se occorre tenere conto della particolare situazione dell'esercizio 2020, caratterizzato dall'emergenza pandemica. In particolare appare preoccupante l'aumento considerevole dei residui attivi in conto competenza sopra riportato e il bassissimo livello di riscossione dei medesimi residui. Nel successivo ciclo dei controlli verrà verificata, da parte della Sezione, l'efficacia degli interventi previsti nell'ambito delle misure correttive adottate.

8. Organismi partecipati:

a. L'Organo di revisione ha verificato che l'ente si è attivato per effettuare la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, ma che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 non hanno avuto riguardo alla totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento.

b. L'Ente ha provveduto, in data 8 febbraio 2021 con deliberazione di C.C. n. 5, all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Tabella n.14 -Organismi partecipati

Società controllate	%Quota di partecipazione	Ambito
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	4,36%	Raccolta rifiuti urbani
A.T.I. di Enna	2,46%	Gestione del servizio idrico integrato
ENTEPARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	9,03%	Servizi inerenti la conservazione e difesa del territorio
GAL ROCCA DI CERERE	3,45%	Attività dirette a promuovere lo sviluppo rurale
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	5,14%	Raccolta rifiuti urbani
Ambiente e tecnologia SRL tramite SRR per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n 6	100%	Raccolta rifiuti urbani

In sede di misure correttive disposte l'ente ha evidenziato che, con la delibera di G.C. n. 115 del 6 novembre 2020, è stata decisa la dismissione della società ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. partecipata al 2%, a partire dal 1° gennaio 2021.

In seno al precedente ciclo di controllo il Collegio aveva disposto che, in sede di misure correttive disposte con la deliberazione n. 176/2021, l'ente avrebbe dovuto fornire

informazioni sullo stato della procedura di dismissione della quota di Asmel, ma l'ente non ha fornito le informazioni richieste.

9. Indebitamento

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo la percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti del 1,24 %.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Tabella n.15- debito contratto

TOTALE DEBITO CONTRATTO		Importi
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020	+	1.310.556,94
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020 (comprese le estinzioni anticipate)	-	54.744,80
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020	+	
TOTALE DEBITO	=	1.255.812,14

10. Debiti fuori bilancio.

Si rileva la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati per un totale di euro 27.300,60 ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del Tuel e vengono segnalati al 31.12.2020 debiti in attesa di riconoscimento per euro 92.200,55.

Di seguito la rappresentazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e il confronto con l'esercizio precedente:

Tabella n.16- debiti fuori bilancio

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2019	2020
-lettera a) - sentenze esecutive	38.620,50	27.300,60
-lettera b) - copertura disavanzi		
-lettera c) - ricapitalizzazioni		
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza		
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		
Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti	38.620,50	27.300,60

La situazione dei debiti fuori bilancio non appare preoccupante e il Collegio evidenzia l'ammontare ridotto di debiti da sentenze esecutive, in riduzione rispetto all'esercizio precedente.

11. Parametri deficitari.

Il Collegio rileva il superamento del valore limite di un parametro di deficitarietà (D.M. 28 /12/2018) come di seguito riportato (fonte BDAP rendiconto 2020) relativi all' indicatore:

n.2.8: incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22% (15,52%).

La maggior parte dei rilievi sopra descritti sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nel precedente controllo finanziario, con la deliberazione n. 176/2021/PRSP del 30 novembre 2021 sul rendiconto degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e sul bilancio di previsione 2020/2022, nella quale sono stati segnalati degli elementi di criticità, per le quali è stato richiesto al Consiglio Comunale di adottare le necessarie misure correttive, a cui è conseguita la delibera consiliare n. 8 del 1 febbraio 2022 di adozione delle stesse.

Con riferimento all'esame della relazione sul rendiconto 2020, nel quale si dà evidenza di alcune delle misure realizzate, sebbene l'Ente abbia dato dimostrazione di aver intrapreso un percorso improntato al fine di garantire la sana e regolare gestione economico-finanziaria e di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, permangono alcune criticità, connesse soprattutto alla quantificazione del fondo contenzioso e del fondo perdite società partecipate, alla presenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere (€ 92.200,55) e alla situazione della riscossione.

Il Collegio giudica apprezzabili le misure adottate per affrontare i disavanzi emersi nel precedente ciclo dei controlli, in particolare il recepimento dell'accertamento condotto dalla Sezione e le deliberazioni consiliari di ripiano degli stessi disavanzi, con riferimento soprattutto alla riduzione del complessivo disavanzo e al recupero di quello da riaccertamento straordinario in quantità notevolmente superiore all'obiettivo annuale.

Il giudizio circa la concreta efficacia delle altre misure disposte dall'ente la citata delibera consiliare n.8/2022 potrà essere condotto successivamente, in sede di esame delle relazioni sui prossimi rendiconti e bilanci di previsione.

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità

sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso e attuare le opportune misure correttive deliberate, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come “gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)” (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

La Sezione, pertanto, accerta la sussistenza di una ancora preoccupante situazione economico-finanziaria, ma con un disavanzo da recuperare e una situazione di cassa in lieve miglioramento, seppure in virtù della anticipazione di liquidità fruita nel 2020, pur riconoscendo gli sforzi (ancora insufficienti).

L'ente deve, pertanto, provvedere a rimuovere le irregolarità accertate e procedere nella direzione intrapresa di rientro dal disavanzo, al fine di porre rimedio alla tendenza negativa, che potrebbe in futuro sfociare in una irrimediabile situazione di squilibrio.

La presenza, in particolare, di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e finanziare giustifica il mantenimento delle misure interdittive dei programmi di spesa già disposte, ai sensi dell'art. 188, comma 1 quater, del TUEL. L'Organo di revisione è onerato della verifica del rispetto della prescrizione del blocco della spesa, accertata dal Collegio con la presente pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'organo di revisione ed esaminati i questionari sul Rendiconto dell'esercizio 2020 e sul bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Valguarnera Caropepe,

ACCERTA

1. La presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria, con riferimento al rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 del Comune di Valguarnera Caropepe:
 - a. il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di

legge;

- b. un risultato di amministrazione che evidenzia una situazione di disavanzo lett. "E" in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, avendo recuperato nel 2020 una quota del disavanzo da riaccertamento straordinario ampiamente superiore (€ 267.333,76) rispetto a quella prevista nell'annualità (€ 25.227,51), di cui l'ente potrà tenere conto al fine di ridurre la durata temporale del piano di recupero di tale tipologia di disavanzo, senza che ciò incida sulla quota 2021, che rimane quella fissata; permangono le quote di disavanzo da cambio metodo FCDE (€ 138.522,42) e ordinario ex art. 188 TUEL (€405.340,67), da recuperare secondo i piani di rientro dell'ente;
 - c. la non congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso e al fondo perdite società partecipate;
 - d. il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo di fondi aventi specifica destinazione da ricostituire;
 - e. la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12.2020 (€ 92.200,55).
 - f. il peggioramento dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che passa da 74,19 del 2019 a 83,80 del 2020.
 - g. l'aumento considerevole dei residui attivi in conto competenza (da € 2.509.521,96 del 2019 e € 4.426.441,48 del 2020) e il bassissimo livello di riscossione dei medesimi residui;
 - h. in merito agli organismi partecipati, per gli esercizi considerati, il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, si rileva la mancata sottoscrizione, da parte degli organi di revisione delle partecipate, della effettuata conciliazione dei rapporti creditori/debitori ed è emersa la carenza nei controlli sulle proprie società partecipate;
 - i. il superamento di un valore limite da parte dell'ente dei parametri di deficitarietà.
2. la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL, per il mantenimento delle misure interdittive dei programmi di spesa già disposte, ai sensi dell'art. 188, comma 1 quater, del TUEL, onerando l'Organo di revisione della relativa verifica.

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa:
 - al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Valguarnera Caropepe;
- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio dell'11 maggio 2022.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 16 maggio 2022.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura